

R.G.C.S.A.: 02/2016
SENT. N.: 2/2016

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani
Avv. Benedetto Blasi
Avv. Gianluca Mulè

Presidente
Vice Presidente - relatore
Consigliere

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

R.G.C.S.A. N. 02/16

PROMOSSO DA

Sig. Gianni Strocchio

AVVERSO LA SENTENZA

del Giudice Sportivo Nazionale emessa in data 21 settembre 2016 e pubblicata in data 22 settembre 2016 (di seguito la “*Sentenza*”), per la violazione dell’art. 61, comma 3, lett. l) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB da parte dell’odierno ricorrente per aver posto in essere una condotta violenta al termine della gara nazionale svoltasi a Pollone-Biella, in data 20 agosto 2016, nei confronti del proprio avversario di gioco, Sig. Giuseppe Ressia.

Sentenza emessa a seguito di denuncia presentata dal Sig. Antonio Gaudino, nella sua qualità di Arbitro aggiunto della gara nazionale di cui trattasi (di seguito, la “*Denuncia*”).

Il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale disponeva come segue: “*Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Gianni Strocchio la sanzione della squalifica per mesi tre (dal 23 settembre 2016 al 23 dicembre 2016), ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 5, lett. d) e 57, comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB*”.

Con reclamo alla Corte Sportiva di Appello della FIB datato 27 settembre 2016 (di seguito il “*Reclamo*”), il Sig. Strocchio, chiedeva la revisione del provvedimento impugnato evidenziando come non vi fosse stata violenza nei confronti del Sig. Ressia ma un semplice contatto involontario al termine della gara, in seguito ad alcuni atteggiamenti assunti dal Sig. Ressia e ritenuti provocatori dall’odierno appellante, durante le fasi di gioco.

Unitamente al reclamo di cui sopra, l’odierno appellante produceva anche una testimonianza scritta resa dalla Sig.ra Barbara Agagliati, presente presso l’impianto sportivo al momento dei fatti (di seguito la “*Testimonianza*”).

TUTTO CIÒ PREMESSO

in data odierna, 14 ottobre 2016, si è riunita la scrivente Corte Sportiva di Appello della FIB al fine di decidere in merito al reclamo di cui trattasi.

All’esito dell’esame della documentazione presente agli atti del procedimento e, segnatamente, dalla Denuncia, dalla Sentenza, dal Reclamo e dalla Testimonianza, si rileva quanto segue.

In primo luogo, sia il Reclamo che la Testimonianza presenti in atti, confermano la circostanza che, durante la partita in questione, vi sia stata una discussione tra l'odierno appellante ed il Sig. Ressia, scaturita da alcuni commenti fatti dal Sig. Ressia alla luce di una giocata del suo compagno di squadra.

Sia dal Reclamo che dalla Testimonianza, inoltre, si evince come i commenti del Sig. Ressia siano stati ritenuti ingiusti e provocatori da parte dell'odierno appellante e siano stati la causa della sua reazione e quindi della discussione e del successivo contatto fisico tra i soggetti coinvolti.

Dai documenti in atti, inoltre, emerge chiaramente come al termine della partita vi sia stato effettivamente un contatto fisico tra l'odierno appellante ed il Sig. Ressia. Tale circostanza viene confermata dallo stesso appellante il quale, nel Reclamo espressamente evidenzia che: *"alla fine della partita, dopo aver dato la mano ai soci del Sig. Ressia Giuseppe, nel darla anche a lui, mi sono avvicinato (troppo) per sottolineare che non si era comportato bene durante la gara ed involontariamente gli sono andato addosso provocando un contatto [...]"*.

In sostanza, quindi, l'odierno appellante confessa che, al termine della partita, si è avvicinato al Sig. Ressia non col mero intento di stringere la mano al proprio avversario bensì con fare intimidatorio allo scopo di proseguire la discussione iniziata durante la gara e reagire verbalmente al comportamento assunto dal Sig. Ressia.

La condotta rappresentata dallo stesso appellante, quindi, appare in sé censurabile, in quanto intimidatoria e contraria ai più elementari principi di rispetto del proprio avversario.

Le risultate della Testimonianza, confermano quanto riportato dall'appellante in merito alla preterintenzionalità del contatto, che comunque risulta essere stato lieve, con ciò dovendosi escludere che si tratti di episodio violento.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che la condotta del Sig. Strocco debba essere sanzionata integrando le condotte di cui all'art. 61, comma 3 lett. f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.Q.M.


La Corte Sportiva di Appello, in parziale riforma in parte la sentenza impugnata, riduce la squalifica nei confronti del Sig. Gianni Strocco a mesi 2 (due) di squalifica, a decorrere dal 23 settembre 2016 e sino al 22 novembre 2016.


Roma, 14 ottobre 2016

La Corte Sportiva di Appello


Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Avv. Benedetto Biasi




Avv. Gianluca Mulè